

SENATO DELLA REPUBBLICA

*102*

# REGOLAMENTO

PER GLI ASSEgni VITALIZI  
DEGLI ONOREVOLI SENATORI  
E LORO FAMILIARI

LUGLIO 1997



# **REGOLAMENTO**

**PER GLI ASSEGNI VITALIZI  
DEGLI ONOREVOLI SENATORI  
E LORO FAMILIARI**

*Approvato dal Consiglio di Presidenza  
con delibera del 30 luglio 1997*



Art. 1.

*Contributi*

I senatori sono assoggettati al versamento dei contributi di cui al presente Regolamento dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità parlamentare, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 7.

I contributi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Presidenza, sono trattenuti d'ufficio sulle indennità parlamentari.

Art. 2.

*Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio*

Il senatore che ha esercitato il mandato parlamentare durante una sola legislatura ha diritto all'assegno vitalizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione di aver svolto un periodo di mandato non inferiore a due anni e sei mesi e di versare i contributi per un intero quinquennio. Può altresì — in caso di rinuncia all'assegno o qualora non ricorrano le suddette condizioni — optare, in alternativa, per la restituzione in unica soluzione della somma ritenuta a tale titolo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10. Per ogni



anno di mandato parlamentare o di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

L'assegno vitalizio spetta comunque ai senatori cessati dal mandato dopo due legislature, quale che ne sia la durata, che abbiano corrisposto i contributi per almeno dieci anni, anche figurativi, di mandato nel Parlamento della Repubblica (Assemblea Costituente, Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e nel Parlamento Europeo e che abbiano compiuto sessanta anni di età. Resta ferma la facoltà di optare per la restituzione dei contributi, secondo quanto previsto dal precedente comma.

Il mandato parlamentare esercitato presso il Parlamento europeo è cumulabile con i periodi di mandato svolto presso il Parlamento nazionale, purchè non esercitato contemporaneamente.

#### Art. 3.

##### *Assegno straordinario*

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può di-

porre, in via eccezionale, considerate anche le condizioni economiche del richiedente, la corresponsione di un assegno annuo a favore dei senatori cessati dal mandato e non ancora titolari di assegno vitalizio, per i quali risulti provata la permanente inabilità a proficuo lavoro, secondo la procedura stabilita dal successivo articolo 5.

L'importo dell'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con l'assegno vitalizio e non può eccedere l'ammontare di quello minimo.

#### Art. 4.

##### *Valutazione della frazione di anno*

La frazione di anno si computa come anno intero, se la durata non è inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 1.

#### Art. 5.

##### *Accertamento dell'inabilità*

L'accertamento della permanente inabilità a proficuo lavoro è compiuto da un Colle-



gio medico composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato della Repubblica.

L'interessato può chiedere che un suo medico di fiducia sia ascoltato dal Collegio.

Il Collegio medico redige una relazione su ciascun caso sottoposto al suo esame e la trasmette al Collegio dei senatori. Questi, il quale riferisce al Consiglio di Presidenza per la deliberazione di cui al precedente articolo 3.

Avverso la contraria deliberazione l'interessato può presentare — entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento — opposizione al Consiglio di Presidenza, il quale, prima di decidere in via definitiva, può deliberare nuovi accertamenti.

#### Art. 6.

*Versamento di contributi nel caso di svolgimento parziale di una o più legislature*

Il senatore che abbia esercitato il mandato parlamentare per un periodo inferiore alla durata effettiva di una o più legislature,

ha facoltà, a domanda, di versare i contributi necessari per il completamento dei quinquenni di ciascuna legislatura svolta parzialmente.

Le quote per il completamento dei quinquenni possono essere versate, a domanda, anche in caso di proclamazione in corso di legislatura, ovvero di dimissioni volontarie e per incompatibilità. Non è ammesso il completamento del quinquennio nel caso di annullamento di elezione.

La domanda per il completamento dei quinquenni deve essere presentata entro tre mesi dalla cessazione del mandato, pena la decadenza del diritto.

Le quote contributive sono calcolate sulla base dell'indennità parlamentare percepita dai senatori al momento in cui viene presentata la domanda. Il versamento delle quote può essere effettuato in unica soluzione oppure in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute.

Le quote contributive possono essere versate, nel caso in cui il soggetto sia titolare di assegno vitalizio o indennità parlamentare, mediante trattenuta su tali competenze.

I senatori cessati dal mandato e che non abbiano maturato il diritto all'assegno vitalizio, nonché i loro aventi diritto all'asse-



gno di reversibilità, hanno facoltà di rateizzare i versamenti delle quote di riscatto in un numero di rate pari al doppio delle mensilità mancanti. Possono altresì chiedere al Collegio dei senatori Questori che il versamento della somma dovuta per il completamento dei quinquenni avvenga sulla base dei contributi fissati al momento della cessazione del loro mandato.

Le quote devono essere versate, secondo la modalità prescelta, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, pena la decadenza del diritto.

I titolari di assegno vitalizio devono versare le quote nel numero massimo di 60 rate, l'importo delle quali non può comunque superare la metà dell'importo netto dell'assegno vitalizio. Fermo restando tale limite, l'eventuale debito residuo è soddisfatto a valere sulle successive mensilità.

Gli aventi diritto alla reversibilità hanno facoltà di esercitare il riscatto con effetto immediato, attraverso il versamento dei contributi vigenti alla data del riscatto, nella misura del 60 per cento per il coniuge superstite e per gli orfani e del 50 per cento per gli altri aventi diritto.

#### Art. 7.

*Versamento dei contributi nei casi di opzione per il trattamento stipendiale in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza*

I senatori che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento stipendiale in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al precedente articolo 1 per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2 e 9 dell'articolo 6.

#### Art. 8.

*Versamento di contributi nel caso di sostituzione per annullamento di elezione*

Al senatore che sostituisce altro senatore la cui elezione sia stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata



la causa di annullamento e la data del subentro.

Art. 9.

*Corresponsione dell'assegno vitalizio  
in caso di decesso*

In caso di decesso dell'ex senatore che ne è titolare, l'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso è corrisposto per intero agli aventi diritto.

Art. 10.

*Restituzione dei contributi ai non aventi diritto all'assegno vitalizio minimo*

Il senatore che cessi dal mandato prima di aver conseguito il diritto all'assegno vitalizio, o che rinunci al beneficio dell'assegno stesso, avrà diritto alla restituzione in unica soluzione della somma ritenuta a tale titolo, rivalutata secondo criteri stabiliti dal Collegio dei senatori Questori.

Art. 11.

*Sospensione e riliquidazione dell'assegno  
in caso di rielezione*

Qualora il senatore già cessato dal mandato rientri a far parte del Parlamento nazionale o entri a far parte del Parlamento europeo ovvero di un Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente goda resta sospeso per tutta la durata del mandato.

Alla cessazione del nuovo mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'eventuale ulteriore periodo di contribuzione.

Art. 12.

*Decorrenza dell'assegno vitalizio*

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il senatore cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, in relazione agli anni di mandato.

Nel caso in cui il senatore, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,



l'assegno vitalizio è corrisposto: a partire dal primo giorno del mese successivo, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella seconda quindicina; a partire dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella prima quindicina.

Il senatore che ha esercitato il mandato parlamentare durante una sola legislatura e che rientri a far parte del Parlamento nazionale o europeo per una o più legislature, avrà diritto, alla cessazione del nuovo mandato, all'assegno vitalizio calcolato sulla base delle legislature complessivamente svolte. Qualora opti per il riconoscimento del vitalizio anche per il periodo della prima legislatura, dovrà restituire l'intera somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, rivalutata con i medesimi criteri dal momento della percezione a quello della restituzione.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, al senatore rientrato a far parte del Parlamento nazionale o che entri a far parte del Parlamento europeo ovvero di un Consiglio regionale, il rateo dell'assegno vitalizio spetta dal primo giorno del mese in cui avviene la proclamazione fino al giorno precedente a quello in cui inizia la corresponsione dell'indennità parlamentare.

Nel caso di cessazione dal mandato per fine di legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno vitalizio con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

#### Art. 13.

##### *Ripartizione degli oneri tra le due Camere*

Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono pagati dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.

Nel caso che il mandato sia stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, ciascuno di essi assume a proprio carico la spesa dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, per la quota parte afferente il mandato ivi esercitato. Nel caso di frazioni di anno, la maggiore di esse viene arrotondata ad un anno intero.

Alla fine di ogni anno finanziario i due rami del Parlamento procedono al conguaglio dei pagamenti reciprocamente effettuati per conto dell'altra Camera agli aventi diritto agli assegni diretti e di reversibilità.



*Quota aggiuntiva per assegno vitalizio  
di reversibilità*

L'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegno vitalizio di reversibilità è condizionata al versamento, da parte del senatore, di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al precedente articolo 1 per tutta la durata del mandato parlamentare e nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 4, 6, 7 e 8.

Il senatore che non intenda avvalersi di tale beneficio, deve darne comunicazione scritta al Servizio per le competenze dei parlamentari all'atto degli adempimenti connessi all'insediamento, ovvero successivamente in caso di revoca. In quest'ultimo caso è riconosciuta la facoltà di richiedere la restituzione della predetta quota aggiuntiva.

Il senatore in carica o il senatore cessato dal mandato, che intenda avvalersi successivamente di tale beneficio, dovrà inoltrare domanda scritta e corrispondere le quote aggiuntive a decorrere dall'inizio della legislatura, nella misura vigente al momento della domanda ed in unica soluzione.

L'importo così determinato dovrà essere rivalutato del 5 per cento per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, intercorrenti tra la data di inizio della legislatura cui il periodo si riferisce e la data della domanda.

La rivalutazione di cui al comma precedente non opera nei confronti dei senatori o degli ex senatori che contraggano matrimonio successivamente all'inizio del mandato parlamentare o alla cessazione dallo stesso, purchè comunichino di volersi avvalere del beneficio di cui al primo comma entro sei mesi dal momento in cui l'evento si è verificato.

*Aventi diritto all'assegno di reversibilità*

In caso di decesso di un senatore, o di un ex senatore in attesa di assegno vitalizio, ai quali possa riferirsi un periodo di mandato o di contribuzione non inferiore a cinque anni, tenuto conto anche del periodo eventualmente conseguibile ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8, ovvero di un ex senatore titolare di assegno vitalizio, l'assegno di reversibilità, secondo



le aliquote di cui al successivo articolo 20, spetta:

a) al coniuge, finchè resta nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) agli orfani minorenni: ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;

c) agli orfani maggiorenni, purchè inabili a proficuo lavoro o in età superiore ai sessant'anni, i quali risultino nullatenenti ed a carico del senatore deceduto.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere precedenti:

d) ai genitori che siano inabili a proficuo lavoro, nonchè nullatenenti e risultino a

carico del deceduto. Ai genitori legittimi sono equiparati, nell'ordine, gli adottivi e i naturali. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) non essendovi altri aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle, purchè minori o in età superiore ai sessant'anni, ovvero inabili a proficuo lavoro, i quali risultino nullatenenti ed a carico del senatore deceduto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 16.

##### *Condizioni per la reversibilità*

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del senatore. Nel caso in cui vengano a cessare, l'assegno vitalizio viene revocato.

A tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di assegni di reversibilità di presentare, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.



Nel caso di orfani maggiorenni inabili, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi ad ulteriore visita del Collegio medico di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### Art. 17.

##### *Documentazione per la reversibilità al coniuge*

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del senatore o dell'ex senatore invierà, entro sei mesi dalla morte del dante causa, domanda in carta libera diretta alla Presidenza del Senato, corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti che fra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

L'interessato, nei casi previsti dalla legge, potrà autocertificare i dati richiesti.

#### Art. 18.

##### *Documentazione per la reversibilità agli orfani*

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore degli orfani, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda da inviarsi in carta libera alla Presidenza del Senato, nei termini di cui all'articolo precedente, deve essere sottoscritta dagli orfani stessi, se maggiorenni, o da chi svolga funzioni di tutela, se minorenni.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del senatore ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita degli orfani;
- 3) stato di famiglia;
- 4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
- 5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti, per gli orfani maggiorenni, lo *status* di persona a carico del senatore defunto.

L'interessato, nei casi previsti dalla legge, potrà autocertificare i dati richiesti.

L'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro è effettuato secondo le modalità pre-



viste dagli articoli 3 e 5 del presente Regolamento. Le stesse disposizioni sono applicabili agli altri aventi diritto di cui al precedente articolo 15. In casi eccezionali, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può deliberare sulla base della sola documentazione acquisita dagli Uffici in sede istruttoria.

#### Art. 19.

##### *Misura dell'assegno vitalizio diretto*

La misura dell'assegno vitalizio diretto è deliberata dal Consiglio di Presidenza ed è calcolata in percentuale dell'indennità parlamentare lorda, da un minimo del 25% (per cinque anni di contributi) ad un massimo dell'80% (per trenta anni di contributi), secondo la tabella «A» allegata al Regolamento.

Qualunque modificazione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretto e di reversibilità viene estesa a tutti gli aventi diritto.

#### Art. 20.

##### *Aliquote di reversibilità*

L'assegno di reversibilità al coniuge, agli orfani o agli altri aventi causa ai sensi

dell'articolo 15 è stabilito in base ad una aliquota dell'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato all'iscritto, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all'assegno, esso è corrisposto nella misura del 60 per cento;

b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto all'assegno, è corrisposto, a partire dal 60 per cento, un aumento progressivo nella misura dell'8 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

c) all'orfano superstite avente diritto all'assegno esso è corrisposto nella misura del 60 per cento. Quando gli orfani siano più di uno, l'assegno è aumentato dell'8 per cento per ogni avente diritto fino alla misura massima del 100 per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;

d) agli altri familiari l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura del 50 per cento.

Si applica l'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.



Art. 21.

*Sospensione dell'assegno di reversibilità  
in caso di elezione al Parlamento*

Qualora un titolare di assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del Parlamento nazionale o entri a far parte del Parlamento europeo ovvero di un Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno stesso resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

Nel caso vi sia concorso di più titolari di assegno vitalizio di reversibilità derivante dallo stesso dante causa, la sospensione è operata nei confronti del solo titolare divenuto parlamentare, fatta eccezione per gli orfani conviventi con il coniuge superstite che entri a far parte del Parlamento, ancorchè questi non sia titolare di assegno vitalizio di reversibilità.

Art. 22.

*Prescrizione dei ratei non riscossi*

I ratei di assegni, sia diretti sia di reversibilità, non riscossi, si prescrivono dopo cinque anni dalla data di emissione dei rispet-

tivi mandati, salvo casi di forza maggiore sui quali decide in via definitiva il Collegio dei senatori Questori.

Art. 23.

*Applicazione agli assegni vitalizi di norme  
vigenti per i dipendenti statali*

Per il sequestro, il pignoramento e la cessazione dell'assegno vitalizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

*Contributo per spese di malattia  
e funerarie*

Alla morte del senatore in carica o cessato dal mandato è versata una somma di lire 10.000.000 a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie al parente od affine del senatore o alla persona che dimostri di aver sostenuto le spese stesse; in assenza di tale dimostrazione, il contributo è erogato



al coniuge superstite o, in mancanza, agli eredi legittimi.

Art. 25.

*Accertamento del diritto all'assegno vitalizio e della facoltà di versare contributi*

L'accertamento del diritto all'assegno vitalizio diretto o di reversibilità, nonchè dei presupposti per il versamento dei contributi nei casi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene mediante decreto del Presidente del Senato emanato su proposta di un senatore Questore.

L'erogazione effettiva delle somme dovute, esaurita la procedura di cui ai successivi articoli 27 e 28 da parte dei competenti Uffici, non ha carattere discrezionale.

Art. 26.

*Convenzioni*

Il Collegio dei senatori Questori ha facoltà di stipulare convenzioni con società di assicurazioni per coprire i rischi di morte, infortunio e cessazione dal mandato dei se-

gnatori in carica, ovvero per integrare l'assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario nazionale.

Il Collegio dei senatori Questori ha facoltà di stipulare altresì convenzioni per ampliare o migliorare servizi o prestazioni destinati ai senatori in carica o cessati dal mandato, secondo le norme del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 27.

*Amministrazione della previdenza ed assistenza*

L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la previdenza e assistenza dei senatori in carica e cessati dal mandato, nonchè dei loro familiari e aventi causa, sono attribuite all'Amministrazione del Senato della Repubblica che vi provvede secondo le norme del presente Regolamento e di quello di amministrazione e contabilità.

Art. 28.

*Ritenute d'imposta*

Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono liquidati dall'Amministrazione del



Senato della Repubblica che provvede ad operare le ritenute d'imposta previste dalla normativa vigente.

Art. 29.

#### *Rapporti con la Camera dei deputati*

I rapporti con la Camera dei deputati, anche ai fini di garantire omogeneità di trattamento per gli eletti il cui mandato è stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, sono curati dal Collegio dei senatori Questori.

Art. 30.

#### *Abrogazione delle norme precedenti*

Fatte salve le disposizioni transitorie e finali nn. II, III, IV, V e VI di seguito riportate, sono abrogate le norme del Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 10 febbraio 1994, successivamente modificato ed integrato fino al 31 luglio 1996.

#### I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Salvo quanto previsto dai commi successivi e fatti salvi i rapporti esauriti, il presente Regolamento si applica ai senatori in carica ed ai senatori cessati dal mandato a partire dal 1° gennaio 1998.

I senatori della XIII legislatura hanno facoltà di presentare entro il 31 dicembre 1997 domanda di completamento di uno o più quinquenni; in tal caso corrisponderanno - a partire dal 1° maggio 1998 - le relative quote di riscatto nella misura stabilita alla data della cessazione anticipata di ciascuna legislatura da completare. Hanno altresì facoltà di fruire di una rateizzazione doppia rispetto a quella prevista dal sesto comma dell'articolo 6.

I senatori cessati dal mandato devono presentare domanda di completamento di uno o più quinquenni entro il 31 marzo 1998, pena la decadenza del diritto. Dal 1° maggio 1998 corrisponderanno le relative quote di riscatto nella misura stabilita alla data della cessazione anticipata di ciascuna legislatura da completare. Coloro che sono in attesa di assegno vitalizio hanno, altresì, facoltà di fruire di una rateizzazione doppia rispetto a quella prevista dal sesto comma dell'articolo 6.



Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti, di cui all'articolo 2, per conseguire l'assegno vitalizio, nonchè la misura di esso, si applicano ai senatori il cui primo mandato parlamentare sia iniziato successivamente alla cessazione della XIII legislatura.

Le norme di cui ai commi precedenti valgono, nell'ambito di rispettiva applicazione, anche per gli aventi diritto all'assegno di reversibilità.

## II - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RISCATTO

Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto ad essi concessa dall'articolo 7 del previgente Regolamento, i senatori cessati dal mandato anteriormente alla sua entrata in vigore ed i loro aventi causa, i quali abbiano diritto ad un assegno vitalizio riferito a più legislature, devono presentare domanda al Servizio per le competenze dei parlamentari.

L'importo mensile dei contributi da versare verrà determinato nella misura vigente alla data della domanda di riscatto.

Il conseguente incremento della misura dell'assegno vitalizio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del previgente Regolamento non si applicano nei casi di dimissioni volontarie verificatisi nel corso dell'XI legislatura.

Nei casi di cessazione dal mandato per incompatibilità o dimissioni volontarie, anteriori alla data di prima convocazione del Senato nella XII legislatura, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni precedentemente in vigore.

## III - SENATORI CHE HANNO FATTO PARTE DELL'XI O DELLE PRECEDENTI LEGISLATURE

Ai senatori che siano stati in carica nella XI legislatura o nelle precedenti, nonchè agli ex consulori nazionali ed equiparati, e ai loro aventi causa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 14-bis, 14-ter, 15 e 17 del Regolamento di previdenza ed assistenza agli onorevoli Senatori e loro familiari nel testo approvato



dal Consiglio di Presidenza il 23 ottobre 1968, successivamente modificato ed integrato fino al 7 novembre 1991.

Ai senatori cessati dal mandato alla data del 14 aprile 1994, i quali percepiscono l'assegno straordinario per inabilità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento di previdenza ed assistenza agli onorevoli Senatori e loro familiari nel testo menzionato nel precedente comma.

#### IV - NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI RISTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E VERSAMENTO DELLA QUOTA AGGIUNTIVA

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 del previgente Regolamento si applicano con esclusivo riferimento ai periodi di mandato parlamentare svolti successivamente al giorno di prima convocazione del Senato della XII legislatura.

#### V - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI RIVERSIBILITÀ

Alle orfane nubbili, le quali percepiscano un assegno vitalizio di reversibilità alla data

di entrata in vigore del previgente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del ridetto Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza il 23 ottobre 1968, successivamente modificato ed integrato fino al 7 novembre 1991.

#### VI - NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER L'ANTICIPATA CHIUSURA DELLA XII LEGISLATURA

Ai senatori che siano stati in carica nella XII legislatura sono computate a valere sulle quote di riscatto, previste dall'articolo 6 del previgente Regolamento, tutte le somme ad essi eventualmente riconosciute a titolo di arretrati per il periodo di mandato riferito alla medesima legislatura.



TABELLA «A»

ANNI	% ASSEGNI VITALIZI DIRETTI
5	25,00
6	26,00
7	29,00
8	32,00
9	35,00
10	38,00
11	41,00
12	44,00
13	47,00
14	50,00
15	53,00
16	56,00
17	59,00
18	62,00
19	65,00
20	68,00
21	69,50
22	71,00
23	72,50
24	74,00
25	75,50
26	76,50
27	77,50
28	78,50
29	79,50
30 ed oltre	80,00

